

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 450

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico
2004-2005

(Parere ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 febbraio 2005)



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l' Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DELLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE CONCERNENTE LE DOTAZIONI
ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E EDUCATIVE

(APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448)



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l' Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

L'elaborazione dello schema di decreto ha costituito oggetto di numerosi confronti con le Organizzazioni Sindacali, nonché della fase di concertazione. Tali eventi hanno inciso sui tempi preventivati per la quantificazione dei posti e per la predisposizione dello schema di provvedimento.

Si consideri, ancora, che la predisposizione dello schema di decreto è stata, inoltre, condizionata e, in certo senso, rallentata, dalla circostanza che la previsione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005, riferite alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo d'istruzione, ha dovuto tener conto del nuovo quadro ordinamentale previsto dalla legge n. 53/2003 e dal decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004.

Giova precisare, inoltre, che le articolazioni orarie introdotte con il citato decreto legislativo n.59/2004 sono sostanzialmente corrispondenti, per l'anno 2004/2005, a quelle dell'ordinamento previgente. Pertanto, per la determinazione degli organici del citato anno, sono stati confermati i criteri che attualmente presiedono alla formazione delle classi ed alla istituzione dei posti.

L'azione di contenimento dei posti nelle quantità previste dalla legge finanziaria si è caratterizzata, come già avvenuta per l'anno scolastico 2003/2004, per un verso, in interventi di carattere strutturale, che hanno inciso direttamente sulle consistenze degli organici e, per altro verso, nell'utilizzo più razionale del personale docente di ruolo, attraverso l'applicazione di taluni istituti e procedure introdotti dalle leggi n. 268/2002, n. 289/2002 (finanziaria 2003) e n. 350/2003 (finanziaria 2004).

L'operazione suaccennata si è articolata, pertanto, su due distinti piani, tra loro complementari che, congiuntamente, hanno consentito di raggiungere l'obiettivo della riduzione di complessivi 12.260 posti e di realizzare una corrispondente riduzione della spesa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

Tanto rafforzando e consolidando quella linea di tendenza tracciata negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004, che ha consentito di realizzare le economie fissate dalla più volte citata legge n.448/01 e di realizzare una effettiva inversione di tendenza rispetto al passato.

Il contenimento dei posti conseguito per l'anno scolastico 2004/2005 attraverso gli interventi di carattere strutturale ammonta a complessive **6.103** unità, così ripartite tra le diverse fasce di scolarità e computando a parte le quantità riservate al sostegno:

- 2.200 posti per la scuola primaria;
- 590 cattedre per la scuola secondaria di 1° grado;
- 2.513 cattedre per la scuola secondaria di 2° grado;
- 800 posti di sostegno.

Per la scuola dell'infanzia, al fine di corrispondere alle crescenti richieste delle famiglie (vi sono liste di attesa che rimangono annualmente inevase), si è ritenuto opportuno confermare, per l'anno scolastico 2004/2005, i dati acquisiti nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2003/2004 nei singoli contesti regionali, circostanza, questa, che ha portato ad un incremento complessivo di 219 posti. All'onere derivante da tale incremento di posti si fa fronte con i fondi di cui all'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n.53 che prevede uno stanziamento annuale per sostenere sia la generalizzazione del servizio e gli anticipi della scuola dell'infanzia sia gli anticipi della scuola primaria.

Il decreto interministeriale reca in allegato anche la tabella B1, contenente il numero dei posti assegnato a ciascuna regione per le esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria. Detti posti sono stati autorizzati tenendo conto del numero degli alunni *anticipatari* rilevato in ciascun ambito regionale, sulla cui base è stato possibile prevedere l'aumento del numero delle classi. Considerato che i posti in questione sono finanziati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n.53/2003, gli stessi non vanno ad incidere sulle quantità complessive computate in diminuzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

Il contenimento dei posti, secondo le entità numeriche sopra indicate, è stato effettuato pur in presenza di un fenomeno generalizzato di rilevante crescita della popolazione scolastica determinatasi sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di II grado.

Tale rilevante aumento della scolarità, la cui consistenza era del tutto imprevedibile, si lega soprattutto a fenomeni di immigrazione di soggetti extracomunitari e a flussi di mobilità registrati in maniera assai accentuata in alcune realtà, quali il Piemonte (+ 2.900 alunni nella scuola primaria), l'Emilia Romagna (+ 4.000 alunni nella scuola secondaria di II grado) e Lombardia (+ 6.000 tra scuola primaria e secondaria di II grado).

La distribuzione dei posti è stata realizzata tra le varie realtà regionali tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'anno scolastico 2003/20034, dell'entità previsionale della popolazione scolastica riferita all'anno 2004/2005, dell'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui è menzione nell'art. 1, comma 1, del citato schema di decreto interministeriale.

Con specifico riferimento alla scuola primaria, relativamente a talune realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato l'incidenza del decremento delle platee scolastiche.

Nell'ambito degli interventi di contenimento di carattere strutturale una ulteriore riduzione dei posti dell'organico di diritto è stata inoltre conseguita attraverso:

- la riconduzione delle cattedre a 18 ore, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 35, 1° comma della legge 27 novembre 2002 n. 289, nei limiti della salvaguardia delle titolarità esistenti;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

- la soppressione di parte dei posti dell'organico funzionale della scuola primaria, previsto dall'art. 26 del D.M. 24 luglio 1998, n.331, con conseguente limitazione delle attività di carattere curriculare previste per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il prospetto che segue rende conto della diminuzione dei posti realizzata.

	O.D. 2002/2003	O.D. 2003/2004	D.I. 2004/2005	Differenza
Scuola dell'infanzia	79.185	79.701	79.920	219
Scuola primaria	232.127	229.360	227.160	- 2.200
Scuola media	158.913	157.951	157.360	- 590
Scuola superiore	227.921	222.693	220.180	- 2.513
Sostegno	56.954	56.954	56.154	- 800
TOTALE	755.100	746.659	740.556	- 6.103

I posti della scuola dell'infanzia sono finanziati ex art. 7, comma 5, della legge 53/2003.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

Il prospetto seguente riporta la riduzione del numero dei posti in ciascun contesto regionale.

Regione	Organico 2003/2004	Organico 2004/2005	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	16.741	16.518	-223	-1,28%
Basilicata	9.695	9.534	-161	-1,60%
Calabria	33.725	33.098	-627	-1,82%
Campania	88.322	87.450	-872	-0,99%
Emilia Romagna	38.796	38.644	-152	-0,28%
Friuli Venezia Giulia	12.855	12.822	-33	-0,16%
Lazio	62.334	61.943	-391	-0,62%
Liguria	14.989	14.831	-158	-1,04%
Lombardia	93.700	93.491	-209	-0,17%
Marche	18.088	17.920	-168	-0,93%
Molise	4.644	4.628	-16	-0,30%
Piemonte	45.726	45.470	-256	-0,47%
Puglia	57.112	56.546	-566	-0,97%
Sardegna	23.422	23.019	-403	-1,70%
Sicilia	73.733	72.883	-850	-1,15%
Toscana	37.102	36.989	-113	-0,25%
Umbria	10.031	9.964	-67	-0,67%
Veneto	48.690	48.643	-47	-0,08%
Totale	689.705	684.402	-5.303	-0,74%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno e anticipi);

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno e anticipi);

(C): variazione dell'organico;

(D): variazione in percentuale dell'organico.

Per quanto riguarda i posti di sostegno, viene mantenuto in 48.680 unità, secondo la previsione dell'art. 40, comma 3, della legge 449/97 (finanziaria 1998), il numero dei posti della



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l' Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

quota ordinaria dell'organico di diritto anche per il prossimo anno scolastico, mentre si prevede una riduzione di 800 posti della quota aggiuntiva: ne consegue che, per effetto di tale riduzione, si ristabilisce il rapporto 1/138 previsto dalla citata legge n.449/97.

In totale i posti di sostegno riportati nella tabella E si riducono, rispetto al contingente definito con il decreto interministeriale per l'anno scolastico 2003/2004, da 56.954 a 56.154. Nel prospetto che segue le riduzioni sono ripartite tra le diverse regioni.

Tabella **E** - Sostegno
Previsione organico per l'a.s. 2004/05

Regione	Organico di diritto 2004/2005	Posti aggiuntivi a.s. 2003/04	Posti aggiuntivi a.s. 2004/2005	Totale posti a.s. 2004/05	Differenza B-C
	A	B	C	D=A+C	
Abruzzo	1.260	213	193	1.453	-20
Basilicata	668	83	73	741	-10
Calabria	2.202	415	379	2.581	-36
Campania	8.146	143	36	8.182	-107
Emilia Romagna	2.478	518	473	2.951	-45
Friuli Venezia Giulia	694	211	197	891	-14
Lazio	4.785	432	359	5.144	-73
Liguria	1.137	72	55	1.192	-17
Lombardia	5.057	1.911	1.804	6.861	-107
Marche	983	412	391	1.374	-21
Molise	275	87	82	357	-5
Piemonte	2.987	563	512	3.499	-51
Puglia	4.665	568	497	5.162	-71
Sardegna	1.662	201	176	1.838	-25
Sicilia	6.340	554	465	6.805	-89
Toscana	2.196	654	611	2.807	-43
Umbria	548	217	206	754	-11
Veneto	2.597	1.020	965	3.562	-55
Totale	48.680	8.274	7.474	56.154	-800



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l' Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

Gli interventi di contenimento derivanti dall'applicazione di istituti e procedure previsti dalle leggi n. 268/2002, n. 289/2002 e n. 350/2003 riportati nella tabella F, sono quantificabili come segue:

- **1.200** unità per effetto del disposto di cui all'art. 3, comma 88, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), che ha innalzato il parametro riguardante il numero di classi previsto dall'articolo 459 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, per disporre l'esonero o il semi esonero di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative;
- **1.800** unità per il riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari;
- **500** unità a seguito della riduzione del numero dei docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge n. 289/2002;
- **1.000** unità per la riduzione del numero dei soprannumerari a seguito delle iniziative di riconversione previste dalla legge n. 268/2002;
- **500** unità per effetto della contrazione del numero dei posti utilizzati per progetti educativi;
- **650** posti di sostegno in dipendenza dell'applicazione del DPCM di cui all'art. 35 della legge n.289/2002 (finanziaria 2003);
- **500** posti resi indisponibili per la salvaguardia della titolarità dei docenti interessati alla riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento e che verranno riassorbiti a seguito del trasferimento dei relativi titolari (art. 4 del Decreto interministeriale – organici).

La somma delle suaccennate riduzioni (6.103 posti derivanti da interventi sugli organici più 6.150 posti derivanti da interventi di razionalizzazione delle risorse) ammonta complessivamente a 12.253 posti, sostanzialmente corrispondenti alla quantità prevista dalla citata legge n. 448/2001 (12.260 posti).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

Con l'occasione, si evidenziano taluni punti significativi dello schema di decreto interministeriale:

- gli articoli 3 e 5, relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, nel recepire le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 59/2004, prevedono nella scuola primaria la generalizzazione dello studio della lingua straniera, e, nel caso debba farsi ricorso a docenti specialisti, la costituzione di un posto con non meno di 18 ore di insegnamento. Gli stessi articoli stabiliscono che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n.59/2004, per l'anno scolastico 2004/2005, sono confermati i posti di tempo pieno e di tempo prolungato attivati complessivamente nell' anno scolastico 2003/2004;
- gli articoli 4 e 6, riguardanti l'istruzione secondaria, nel confermare le innovazioni introdotte con il decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici dell'anno scolastico 2003/2004, apportano due modifiche riferite, rispettivamente, alla possibilità di articolare le classi prime nella scuola secondaria di secondo grado e all'estensione, nella scuola secondaria di I grado, della riconduzione a 18 ore d'insegnamento delle cattedre orario esterne costituite con orario inferiore;
- per la scuola secondaria di I° grado, la riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento viene effettuata, non solo attraverso l'utilizzo di spezzoni residui presenti nella scuola di titolarità, ma anche con le ore presenti nelle sezioni staccate e con l'estensione della riconduzione anche alla cattedre orario esterne;
- Nell'istruzione secondaria di II grado, al fine di garantire il pluralismo dell'offerta formativa, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 unità e il gruppo di minore entità sia costituito da almeno 12 alunni;
- nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad un determinato corso di studio non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi della stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la sperimentazione richiesti. Tanto al fine di evitare l'attivazione di indirizzi di studio anemici che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni, e determinare, pertanto, dispersione di risorse;

- l'articolo 7 dispone che, in attesa di una disciplina aggiornata della materia, la dotazione organica assegnata ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può essere superiore, a livello regionale, a quella dell'anno scolastico 2003/2004;
- l'articolo 11 disciplina la formazione delle classi e l'autorizzazione dei posti di sostegno nella fase dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto. A tal fine vengono richiamate le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002 che, come è noto, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, 1° comma, della legge 20 agosto 2001, n. 333.

Nel comma 2 si conferma che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, possono disporre gli incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, tale da legittimare gli incrementi stessi; contemporaneamente viene però precisato che i medesimi dirigenti sono tenuti anche ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alla previsione e non più rispondente ai parametri per la formazione delle classi fissati dal D.M. n. 331/98. Le variazioni devono essere formalizzate con provvedimento motivato da parte del dirigente scolastico, da trasmettere al competente Direttore Regionale e ai CSA di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

Nel comma 3 viene ribadito che non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Il comma 5 prevede che, per il funzionamento dei corsi di istruzione per adulti, delle sezioni carcerarie e delle scuole ospedaliere, possono essere impiegate ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate nell'organico di diritto solo in presenza di personale in esubero che non



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

Il comma 6 dispone che, come previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002, i posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, possono essere autorizzati solo dai Direttori Regionali.

Sulla base dei criteri e delle procedure adottate, nonché degli interventi di riduzione effettuati, questo Ministero ritiene di avere creato le condizioni per la determinazione delle consistenze di organico del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) e 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003).

In particolare sia agli interventi di carattere strutturale, sia quelli applicativi delle leggi n. 268/2002, n. 289/2002 e n. 350/2003 sono destinati a produrre effetti anche per gli anni scolastici futuri (riduzione del numero dei posti in organico, riconduzione progressiva di tutte le cattedre a 18 ore, eliminazione di tutti i posti dell'organico funzionale nelle scuole di istruzione secondaria indipendentemente dalla presenza di titolari, modifiche dei criteri di formazione delle classi nelle scuole superiori, ecc.).

Per quanto riguarda, poi, i posti di sostegno, si precisa che è in corso di elaborazione, di concerto con il Ministero della Salute, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, a norma dell'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002, devono essere definiti criteri e modalità omogenei di individuazione degli alunni diversamente abili e di attribuzione agli stessi delle ore di sostegno.

La fissazione di criteri e procedure più rigorosi nell'individuazione degli alunni destinatari delle attività di sostegno e nella determinazione degli orari rende possibile una più razionale definizione e distribuzione dei posti di sostegno e va ad incidere significativamente sulla formazione delle classi che accolgono alunni portatori di handicap, con prevedibile, conseguente contenimento anche del numero dei posti ordinari.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola

La costante azione di monitoraggio svolta da questo Ministero non solo nel corso delle operazioni di determinazione degli organici, ma anche in corso di anno ha consentito di realizzare, nell'anno scolastico 2003/2004, l'obiettivo di riduzione dei posti fissato con la citata legge n. 448/2001 e di porre in essere, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, tutti gli accorgimenti utili per invertire una linea di tendenza, consolidata negli anni, di crescita non controllabile dei posti nell'organico di fatto.

Tale azione di monitoraggio, affidata ad un'apposita struttura operante presso questo Ministero, è stata potenziata con la costituzione di analoghi presidi presso gli Uffici scolastici regionali, come previsto dall'art. 12 del decreto interministeriale, mediante l'attivazione di nuove funzioni (possibilità di verificare il numero degli alunni iscritti e frequentanti in ogni scuola, per ciascun anno di corso e per ciascuna classe; anagrafe alunni disabili; anagrafe dei docenti collocati fuori ruolo, ecc.).

Gli interventi di contenimento degli organici e di razionalizzazione della spesa sono inoltre accompagnati da un'intensa attività di vigilanza sulle istituzioni scolastiche, realizzata anche attraverso indagini ispettive.

Per l'anno scolastico 2004/2005 questo Ministero ha potenziato gli interventi di vigilanza, sia direttamente, sia tramite gli Uffici scolastici regionali, affinché l'impiego delle risorse corrisponda a criteri di razionalità, di efficienza e di efficacia nel doveroso rispetto del contenimento della spesa.

Sono stati inoltre interessati, sistematicamente, revisori dei conti affinché, nel corso delle verifiche di competenza, prestino particolare attenzione agli aspetti relativi agli organici e alla gestione del personale.

Di seguito si forniscono i prospetti analitici relativi alle misure di contenimento illustrate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Tabella **F** riepilogativa

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici
(i valori sono stimati)

riduzione degli esoneri e dei semi esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico (art. 3 comma 88 della legge n.350/2003 -finanziaria 2004)	- 1.200
riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari (cessazione SNR e meno supplenti in sostituzione dei presidi incaricati)	- 1.800
riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 500
riduzione dei soprannumerari per effetto degli interventi di riconversione	- 1.000
ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi	- 500
riduzione posti di sostegno per effetto del DPCM di cui all'art. 35 della legge n. 289/2002	- 650
recupero posti costituiti per la salvaguardia della titolarità dei docenti interessati alla riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento che si renderanno vacanti dopo i movimenti in quanto indisponibili per i movimenti stessi (art. 4 D.I. Organici)	- 500
TOTALE	- 6.150



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto

Scuola materna	=
Scuola elementare	- 2.200
Scuola secondaria di I grado	- 590
Scuola secondaria di II grado	- 2.513
Sostegno	- 800
TOTALE	- 6.103

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici
(i valori sono stimati)

riduzione degli esoneri e dei semi esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico (art. 3 comma 88 della legge n.350/2003 -finanziaria 2004)	- 1.200
riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari (cessazione SNR e meno supplenti in sostituzione dei presidi incaricati)	- 1.800
riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 500
riduzione dei soprannumerari per effetto degli interventi di riconversione	- 1.000
riduzione dei posti per ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi	- 500
riduzione posti di sostegno per effetto del DPCM di cui all'art. 35 della legge n. 289/2002	- 650
recupero posti costituiti per la salvaguardia della titolarità che si renderanno vacanti dopo i movimenti in quanto indisponibili per i movimenti stessi (art. 4 D.I. Organici)	- 500
TOTALE	- 6.150
TOTALE DELLE RIDUZIONI	- 12.253

450824 P-12

436
14



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

D.I. n. _____
del _____

**DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005**

**IL MINISTRO
DI CONCERTO
CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTI l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTI l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" nonché la nota tecnica di accompagnamento che ha previsto la riduzione di 33.847 posti di insegnamento nel triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dei quali 12.260 per l'anno scolastico 2004/2005;

VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l' articolo 3, commi 88 - 90";

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il D. P.R. dell'11 agosto 2003, n.319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1997 n. 176 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare ministeriale n. 2 prot. n. 257 del 13 gennaio 2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto "Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della citata legge 28 dicembre 2001 n. 448, "il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale";

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, "le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d' insegnamento di ciascuna disciplina" e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;

VISTO il decreto interministeriale del 20 luglio 2004, n. 57 recante disposizioni relative alla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, con il quale sono state, tra l'altro, quantificate, per il medesimo anno, le consistenze delle dotazioni organiche dei vari ambiti di istruzione, corrispondenti a 79.597 posti per la scuola dell'infanzia, 230.162 per la scuola primaria, 158.609 per la scuola secondaria di primo grado, 221.789 per la scuola secondaria di secondo grado e 48.680 per il sostegno degli alunni diversamente abili;

TENUTO CONTO che la consistenza degli organici definita ai sensi del predetto decreto interministeriale n. 57, ed il conseguente recupero di 10.338 posti di organico di personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, certificato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota dell' IGOP n. 85370 del 9 agosto 2004, comprovano l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448;

VISTA la nota n. 162/36 del 3 agosto 2004 con la quale la Corte dei conti ha restituito il già citato decreto n. 57/2004 unitamente alle osservazioni formulate dell'Ufficio di controllo;

VISTA la nota n. n. 219 del 1° ottobre 2004 del MIUR - Direzione Generale del personale della scuola, con la quale si è provveduto al ritiro del decreto interministeriale 20 luglio 2004, n. 57, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai fini del controllo preventivo;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare, comunque, la continuità giuridica alle annuali fasi di determinazione degli organici e considerato, altresì, che, tanto le disposizioni emanate per l'anno scolastico 2003/2004 e recepite nel provvedimento n. 57 del 20 luglio 2004, quanto le consistenze di organico effettivamente istituite costituiscono atti presupposti del presente decreto relativo alla formulazione degli organici del personale docente della scuola per l'anno scolastico 2004/2005;

RAVVISATA pertanto l'esigenza, ai fini di cui sopra, che il provvedimento n. 57 del 20 luglio 2004 relativo alla determinazione delle consistenze di organico del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 e la certificazione delle economie di spesa di cui alla nota del MEF - IGOP con n. 85370 del 9 agosto 2004 facciano parte integrante del presente decreto;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del _____ e del _____;

DECRETA

articolo 1

(consistenze dotazioni)

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l'anno scolastico 2004/2005 sono quelle riportate nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.
3. Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
4. Ai fini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

tabella "B1" costituente parte integrante del presente decreto, riferiti rispettivamente sia all'incremento delle iscrizioni nella scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della citata scuola primaria.

5. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.
6. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448, le riduzioni quantificate nelle tabelle "A", "B", "C", "D", "E" vanno integrate con le ulteriori economie di posti derivanti dall'applicazione di particolari istituti giuridici (tabella "F").

articolo 2

(dotazioni provinciali)

1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.

4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, nonché a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

articolo 3

(Scuola primaria)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004.

2 Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004, per l'anno scolastico 2004/2005, è confermato per le attività di tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004.

3 L'insegnamento della lingua inglese è assicurato secondo le quantità orarie adottate nell'anno scolastico 2003/2004. Nelle classi prime deve essere impartito l'insegnamento della lingua inglese. Gli alunni ai quali nell'anno scolastico 2003/2004 è stato impartito l'insegnamento di una lingua diversa dall'inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua.

4 Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, l'insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti; in mancanza di tali docenti l'insegnamento è affidato agli altri docenti facenti parte dell'organico di istituto in possesso dei requisiti. In via residuale e nel limite del contingente regionale, possono essere attivati ulteriori posti, da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

articolo 4

(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)

1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

2 Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.

3 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

articolo 5

(scuola secondaria di I grado)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004.

2 Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2004/2005 e fino alla messa a regime, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, come definito dal citato art. 10 del Decreto legislativo n. 59/04, è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n.782 e successive modifiche ed integrazioni.

3 Al fine di realizzare le attività educative previste dal nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2004/2005 è confermato il numero dei posti per le attività di tempo prolungato attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004.

articolo 6

(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)

1 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.

2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purchè le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

3 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

4 Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

5 Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/98 e n. 141/99.

articolo 7

(Dotazione organica dei Centri Territoriali Permanenti)

In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004.

articolo 8

(sezioni ospedaliere)

1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

articolo 9

(dotazione organica di sostegno)

1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

3 Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.

4 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

articolo 10

(istituzioni educative)

Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

articolo 11

(gestione delle situazioni di fatto)

1 Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 e dal presente decreto

2 Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10 luglio, al competente Direttore



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

regionale e ai CSA di riferimento per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6 L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

articolo 12

(verifica e monitoraggio)

1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.

2 L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, dal canto loro, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per la necessaria circolarità delle informazioni e degli aggiornamenti nell'ambito del sistema.

articolo 13

(scuole di lingua slovena)

1 Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

articolo 14

(oneri finanziari)

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" e gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gravano parimenti sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella B1.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA**

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

Tabella A - Scuola dell'infanzia

Previsione organico per l'a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
Le variazioni in aumento sono finanziate ai sensi dell'art. 7, comma5, della legge 28.3.2003, n.53

Regione	Organico 2003/04 (A)	Organico 2004/2005 (B)	Variazione organico (C=B-A)	% Variazione organico (D=C/A*100)
Abruzzo	2.471	2.480	9	0,36%
Basilicata	1.308	1.314	6	0,46%
Calabria	4.532	4.545	13	0,29%
Campania	12.161	12.154	-7	-0,06%
Emilia Romagna	3.558	3.600	42	1,18%
Friuli Venezia Giulia	1.423	1.436	13	0,91%
Lazio	6.418	6.420	2	0,03%
Liguria	1.640	1.642	2	0,12%
Lombardia	8.547	8.599	52	0,61%
Marche	2.678	2.676	-2	-0,07%
Molise	604	606	2	0,33%
Piemonte	5.317	5.359	42	0,79%
Puglia	7.674	7.687	13	0,17%
Sardegna	2.874	2.878	4	0,14%
Sicilia	8.794	8.795	1	0,01%
Toscana	4.826	4.848	22	0,46%
Umbria	1.408	1.407	-1	-0,07%
Veneto	3.468	3.474	6	0,17%
Totale	79.701	79.920	219	0,27%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

Tabella **B** - Scuola Primaria

Previsione organico per l'a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004

Regione	Organico 2003/2004	Organico 2004/2005	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	5.206	5.094	-112	-2,15%
Basilicata	2.945	2.876	-69	-2,34%
Calabria	10.390	10.104	-286	-2,75%
Campania	26.929	26.557	-372	-1,38%
Emilia Romagna	14.024	14.084	60	0,43%
Friuli Venezia Giulia	4.562	4.499	-63	-1,38%
Lazio	20.667	20.564	-103	-0,50%
Liguria	5.284	5.178	-106	-2,01%
Lombardia	35.260	35.247	-13	-0,04%
Marche	5.693	5.589	-104	-1,83%
Molise	1.407	1.391	-16	-1,14%
Piemonte	16.361	16.251	-110	-0,67%
Puglia	17.039	16.791	-248	-1,46%
Sardegna	6.859	6.607	-252	-3,67%
Sicilia	22.869	22.568	-301	-1,32%
Toscana	12.532	12.476	-56	-0,45%
Umbria	3.273	3.223	-50	-1,53%
Veneto	18.060	18.060	0	0,00%
Totale	229.360	227.160	-2.200	-0,96%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno e degli anticipi)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno e degli anticipi)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

Tabella **B1** - Scuola Primaria

Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n.53
A.S. 2004/2005

Regione	Posti assegnati per anticipi 2004/05
Abruzzo	52
Basilicata	33
Calabria	132
Campania	450
Emilia Romagna	85
Friuli Venezia Giulia	23
Lazio	238
Liguria	45
Lombardia	154
Marche	49
Molise	15
Piemonte	112
Puglia	282
Sardegna	84
Sicilia	347
Toscana	87
Umbria	30
Veneto	111
Totale	2.331



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l'a.s. 2004/2005 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004

Regione	Organico 2003/2004 (A)	Organico 2004/2005 (B)	Variazione organico (C=B-A)	% Variazione organico (D=C/A*100)
Abruzzo	3.552	3.527	-25	-0,70%
Basilicata	2.247	2.222	-25	-1,11%
Calabria	7.865	7.710	-155	-1,97%
Campania	21.328	21.155	-173	-0,81%
Emilia Romagna	8.333	8.390	57	0,68%
Friuli Venezia Giulia	2.682	2.716	34	1,27%
Lazio	13.781	13.814	33	0,24%
Liguria	3.297	3.333	36	1,09%
Lombardia	21.719	21.665	-54	-0,25%
Marche	3.661	3.655	-6	-0,16%
Molise	1.022	1.022	0	0,00%
Piemonte	9.991	9.993	2	0,02%
Puglia	13.001	12.898	-103	-0,79%
Sardegna	5.618	5.506	-112	-1,99%
Sicilia	18.691	18.530	-161	-0,86%
Toscana	7.695	7.724	29	0,38%
Umbria	2.053	2.046	-7	-0,34%
Veneto	11.415	11.455	40	0,35%
Totale	157.951	157.360	-590	-0,37%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

Tabella D - Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l'a.s.2004/2005 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004

Regione	Organico 2003/2004	Organico 2004/2005	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	5.512	5.427	-85	-1,54%
Basilicata	3.195	3.128	-67	-2,10%
Calabria	10.938	10.752	-186	-1,70%
Campania	27.904	27.584	-320	-1,15%
Emilia Romagna	12.881	12.612	-269	-2,09%
Friuli Venezia Giulia	4.188	4.184	-4	-0,10%
Lazio	21.468	21.147	-321	-1,50%
Liguria	4.768	4.680	-88	-1,85%
Lombardia	28.174	28.031	-143	-0,51%
Marche	6.056	5.999	-57	-0,94%
Molise	1.611	1.611	0	0,00%
Piemonte	14.057	13.909	-148	-1,05%
Puglia	19.398	19.183	-215	-1,11%
Sardegna	8.071	8.032	-39	-0,48%
Sicilia	23.379	22.991	-388	-1,66%
Toscana	12.049	11.963	-86	-0,71%
Umbria	3.297	3.288	-9	-0,27%
Veneto	15.747	15.659	-88	-0,56%
Totale	222.693	220.180	-2.513	-1,13%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

Tabella **E** - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004

Regione	Organico di diritto 2004/2005	Posti aggiuntivi a.s. 2003/04	Posti aggiuntivi a.s. 2004/2005	Totale posti a.s. 2004/05	Differenza B-C
	A	B	C	D=A+C	
Abruzzo	1.260	213	193	1.453	-20
Basilicata	668	83	73	741	-10
Calabria	2.202	415	379	2.581	-36
Campania	8.146	143	36	8.182	-107
Emilia Romagna	2.478	518	473	2.951	-45
Friuli Venezia Giulia	694	211	197	891	-14
Lazio	4.785	432	359	5.144	-73
Liguria	1.137	72	55	1.192	-17
Lombardia	5.057	1.911	1.804	6.861	-107
Marche	983	412	391	1.374	-21
Molise	275	87	82	357	-5
Piemonte	2.987	563	512	3.499	-51
Puglia	4.665	568	497	5.162	-71
Sardegna	1.662	201	176	1.838	-25
Sicilia	6.340	554	465	6.805	-89
Toscana	2.196	654	611	2.807	-43
Umbria	548	217	206	754	-11
Veneto	2.597	1.020	965	3.562	-55
Totale	48.680	8.274	7.474	56.154	-800

(A): le quantità di organico sono le stesse dell'anno scolastico 2003/2004



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

Tabella F

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici
(i valori sono stimati)

riduzione degli esoneri e dei semi esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico (art. 3 comma 88 della legge n.350/2003 -finanziaria 2004)	- 1.200
riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari (cessazione SNR e meno supplenti in sostituzione dei presidi incaricati)	- 1.800
riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 500
riduzione dei soprannumerari per effetto degli interventi di riconversione	- 1.000
ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi	- 500
riduzione posti di sostegno per effetto del DPCM di cui all'art. 35 della legge n. 289/2002	- 650
recupero posti costituiti per la salvaguardia della titolarità dei docenti interessati alla riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento che si renderanno vacanti dopo i movimenti in quanto indisponibili per i movimenti stessi (art. 4 D.I. Organici)	-500
TOTALE	- 6.150



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto

Scuola materna	-
Scuola elementare	- 2.200
Scuola secondaria di I grado	- 590
Scuola secondaria di II grado	- 2.513
Sostegno	- 800
TOTALE	- 6.103

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici
(i valori sono stimati)

riduzione degli esoneri e dei semi esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico (art. 3 comma 88 della legge n.350/2003 -finanziaria 2004)	- 1.200
riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari (cessazione SNR e meno supplenti in sostituzione dei presidi incaricati)	- 1.800
riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 500
riduzione dei soprannumerari per effetto degli interventi di riconversione	- 1.000
riduzione dei posti per ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi	- 500
riduzione posti di sostegno per effetto del DPCM di cui all'art. 35 della legge n. 289/2002	- 650
recupero posti costituiti per la salvaguardia della titolarità che renderanno vacanti dopo i movimenti in quanto indisponibili per i movimenti stessi (art. 4 D.I. Organici)	- 500
TOTALE	- 6.150

TOTALE DELLE RIDUZIONI	- 12.253
-------------------------------	-----------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale della Scuola

Tabella di riepilogo

Previsione organico per l'a.s. 2004/05


Regione	Organico 2003/04	Organico 2004/2005	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	16.741	16.518	-223	-1,28%
Basilicata	9.695	9.534	-161	-1,60%
Calabria	33.725	33.098	-627	-1,82%
Campania	88.322	87.450	-872	-0,99%
Emilia Romagna	38.796	38.644	-152	-0,28%
Friuli Venezia Giulia	12.855	12.822	-33	-0,16%
Lazio	62.334	61.943	-391	-0,62%
Liguria	14.989	14.831	-158	-1,04%
Lombardia	93.700	93.491	-209	-0,17%
Marche	18.088	17.920	-168	-0,93%
Molise	4.644	4.628	-16	-0,30%
Piemonte	45.726	45.470	-256	-0,47%
Puglia	57.112	56.546	-566	-0,97%
Sardegna	23.422	23.019	-403	-1,70%
Sicilia	73.733	72.883	-850	-1,15%
Toscana	37.102	36.989	-113	-0,25%
Umbria	10.031	9.964	-67	-0,67%
Veneto	48.690	48.643	-47	-0,08%
Totale	689.705	684.402	-5.303	-0,74%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno e anticipi)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno e anticipi)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

D.I. n. 57
del 20 LUGLIO 2004

**DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004**

IL MINISTRO

DI CONCERTO

CON IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTI l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTI l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

VISTA la legge 2 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha previsto la riduzione di 33.847 posti di insegnamento nel triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dei quali 12.651 per l'anno scolastico 2003/2004;

VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTI i decreti ministeriali 15 marzo 1997 n. 176 e 6 agosto 1999 n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000 n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105 concernente l'istituzione dell'organico funzionale in un campione di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002 riguardante le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della citata legge 28 dicembre 2001 n. 448, "il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale";

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, "le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d' insegnamento di ciascuna disciplina" e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del 26/5/04 e del 20/5/04;

DECRETA

articolo 1

(consistenza dotazioni)

1. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2003/2004 sono quelle riportate nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geomorfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.
3. Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
4. I Direttori regionali acquisiscono i dati e gli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, anche attraverso la costituzione di appositi organismi di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati ad un approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

problematiche, nonché ad una verifica puntuale degli adempimenti posti in essere dai citati Dirigenti.

5. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448, le riduzioni quantificate nelle tabelle "A", "B", "C", "D", "E" vanno integrate con le ulteriori economie dei posti connesse all'applicazione di particolari istituti giuridici (tabella "F").

articolo 2

(dotazioni provinciali)

1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

4 I Direttori generali regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate intervenendo direttamente nelle operazioni di definizione delle consistenze di organico ed effettuando puntuali controlli in ordine alle proposte formulate dai Dirigenti scolastici.

articolo 3

(Insegnamento della lingua straniera nell'istruzione primaria)

1 Fatti salvi eventuali interventi riferiti alle classi I e II, derivanti dal prevedibile avvio della riforma degli ordinamenti, l'insegnamento della lingua straniera è assicurato prioritariamente nell'ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I Dirigenti scolastici, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati ulteriori posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.

Articolo 4

(Istruzione secondaria)

1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

2 Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole medie di I° grado le cattedre sono ricondotte a 18 ore nei limiti in cui sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.

3 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

7 In relazione alla disposizione dell'articolo 4, comma 7, del decreto interministeriale n. 131 del 18 agosto 2002 che ha disapplicato, dall'anno scolastico 2002/2003, le norme di cui al decreto 3 aprile 2000 n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, la dotazione organica delle scuole interessate viene ricondotta nella configurazione ordinamentale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

articolo 5

(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)

- 1 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.
- 2 Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi ancorché in presenza di progetti di modificazione "sperimentale" ovvero di innovazione degli ordinamenti didattici.
- 3 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
- 4 Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.
- 5 Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/98 e n. 141/99.

articolo 6

(Dotazione organica dei Centri Territoriali Permanenti)

In attesa di una disciplina aggiornata della materia, la dotazione organica che a livello regionale è assegnata ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può essere superiore a quella dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2002/2003.

articolo 7

(sezioni ospedaliere)

- 1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

articolo 8

(dotazione organica di sostegno)

1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

3 Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap.

4 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

articolo 9

(organizzazione didattica)

1 Nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate i Dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee a creare le condizioni per l'impiego ottimale delle risorse stesse, avvalendosi degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

articolo 10

(istituzioni educative)

Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

Articolo 11

(gestione delle situazioni di fatto)

1 Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 e dal presente decreto

2 Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

4 Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente Direttore regionale per le valutazioni e le verifiche di competenza.

5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6 L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui all'articolo 3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

articolo 12

(verifica e monitoraggio)

1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.

2 L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Analoga struttura è costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per la necessaria circolarità delle informazioni e degli aggiornamenti nell'ambito del sistema.

articolo 13

(scuole di lingua slovena)

1 Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.

articolo 14

(oneri finanziari)

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

[Signature]
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

[Signature]

12 MAR. 2004

[Handwritten mark]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
parlamento Regioni e Generale dello Stato
U.C.B. presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Art. n. 30 capitolo 1

Norma 27-07-2004

IL DIRETTORE

[Signature]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Tabella A - Scuola dell'infanzia

Previsione organico per l'a.s. 2003/04

Regione	Organico 2002/03 (A)	Organico 2003/2004 (B)	Variazione organico (C=B-A)	% Variazione organico (D=C/A*100)
Abruzzo	2.453	2.480	27	1,10%
Basilicata	1.352	1.360	8	0,59%
Calabria	4.572	4.586	14	0,31%
Campania	12.186	12.192	6	0,05%
Emilia Romagna	3.413	3.486	73	2,14%
Friuli Venezia Giulia	1.406	1.410	4	0,28%
Lazio	6.351	6.360	9	0,14%
Liguria	1.627	1.634	7	0,43%
Lombardia	8.455	8.543	88	1,04%
Marche	2.672	2.674	2	0,07%
Molise	601	604	3	0,50%
Piemonte	5.258	5.300	42	0,80%
Puglia	7.634	7.671	37	0,48%
Sardegna	2.883	2.883	0	0,00%
Sicilia	8.762	8.782	20	0,23%
Toscana	4.777	4.826	49	1,03%
Umbria	1.406	1.406	0	0,00%
Veneto	3.377	3.400	23	0,68%
Totale	79.185	79.597	412	0,52%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/03 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Tabella **B** - Scuola Elementare

Previsione organico per l'a.s. 2003/04

Regione	Organico 2002/03	Organico 2003/2004	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	5.347	5.220	-127	-2,38%
Basilicata	3.051	2.962	-89	-2,92%
Calabria	10.805	10.401	-404	-3,74%
Campania	27.790	27.086	-704	-2,53%
Emilia Romagna	13.908	14.090	182	1,31%
Friuli Venezia Giulia	4.555	4.579	24	0,53%
Lazio	20.844	20.692	-152	-0,73%
Liguria	5.295	5.301	6	0,11%
Lombardia	35.115	35.316	201	0,57%
Marche	5.707	5.734	27	0,47%
Molise	1.427	1.426	-1	-0,07%
Piemonte	16.524	16.576	52	0,31%
Puglia	17.520	17.113	-407	-2,32%
Sardegna	7.110	6.843	-267	-3,76%
Sicilia	23.437	22.948	-489	-2,09%
Toscana	12.487	12.553	66	0,53%
Umbria	3.271	3.276	5	0,15%
Veneto	17.934	18.046	112	0,62%
Totale	232.127	230.162	-1.965	-0,85%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/03 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l'a.s.

Regione	Organico 2002/03 (A)	Organico 2003/2004 (B)	Variazione organico (C=B-A)	% Variazione organico (D=C/A*100)
Abruzzo	3.613	3.578	-35	-0,97%
Basilicata	2.274	2.226	-48	-2,11%
Calabria	8.113	7.884	-229	-2,82%
Campania	21.618	21.433	-185	-0,86%
Emilia Romagna	8.253	8.387	134	1,62%
Friuli Venezia Giulia	2.636	2.690	54	2,05%
Lazio	13.792	13.851	59	0,43%
Liguria	3.239	3.300	61	1,88%
Lombardia	21.567	21.682	115	0,53%
Marche	3.659	3.699	40	1,09%
Molise	1.034	1.034	0	0,00%
Piemonte	9.979	10.012	33	0,33%
Puglia	13.109	13.039	-70	-0,53%
Sardegna	5.858	5.683	-175	-2,99%
Sicilia	18.950	18.707	-243	-1,28%
Toscana	7.752	7.790	38	0,49%
Umbria	2.049	2.064	15	0,73%
Veneto	11.418	11.550	132	1,16%
Totale	158.913	158.609	-304	-0,19%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/03 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Tabella **D** - Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l'a.s.

Regione	Organico 2002/03	Organico 2003/2004	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	5.783	5.464	-319	-5,52%
Basilicata	3.304	3.157	-147	-4,45%
Calabria	11.322	10.835	-487	-4,30%
Campania	28.115	27.655	-460	-1,64%
Emilia Romagna	13.110	12.869	-241	-1,84%
Friuli Venezia Giulia	4.347	4.171	-176	-4,05%
Lazio	22.205	21.477	-728	-3,28%
Liguria	4.851	4.765	-86	-1,77%
Lombardia	28.973	28.190	-783	-2,70%
Marche	6.274	5.979	-295	-4,70%
Molise	1.592	1.592	0	0,00%
Piemonte	14.311	13.876	-435	-3,04%
Puglia	19.768	19.317	-451	-2,28%
Sardegna	8.540	8.049	-491	-5,75%
Sicilia	23.655	23.374	-281	-1,19%
Toscana	12.344	11.968	-376	-3,05%
Umbria	3.415	3.306	-109	-3,19%
Veneto	16.012	15.745	-267	-1,67%
Totale	227.921	221.789	-6.132	-2,69%

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/03 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell' Amministrazione

Tabella E - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2003/04

Regione	Organico D.I. 131/2002	Organico di diritto 2003/04	Posti aggiuntivi a.s. 2003/04	Totale posti a.s. 2003/04	Differenza B-A
	A	B	C	D=B+C	
Abruzzo	1.266	1.260	213	1.473	-6
Basilicata	668	668	83	751	0
Calabria	2.248	2.202	415	2.617	-46
Campania	8.289	8.146	143	8.289	-143
Emilia Romagna	2.478	2.478	518	2.996	0
Friuli Venezia Giulia	812	694	211	905	-118
Lazio	4.785	4.785	432	5.217	0
Liguria	1.137	1.137	72	1.209	0
Lombardia	5.528	5.057	1.911	6.968	-471
Marche	983	983	412	1.395	0
Molise	275	275	87	362	0
Piemonte	2.987	2.987	563	3.550	0
Puglia	4.665	4.665	568	5.233	0
Sardegna	1.662	1.662	201	1.863	0
Sicilia	6.538	6.340	554	6.894	-198
Toscana	2.220	2.196	654	2.850	-24
Umbria	551	548	217	765	-3
Veneto	2.646	2.597	1.020	3.617	-49
Totale	49.738	48.680	8.274	56.954	-1.058



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto

Scuola materna	412
Scuola elementare	- 1.965
Scuola secondaria di I grado	- 304
Scuola secondaria di II grado	- 6.132
Sostegno	- 1.058
TOTALE	- 9.047

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici
(i valori sono stimati)

abrogazione articolo 54 comma 1, punto B , secondo capoverso del CIN sottoscritto in data 3 agosto 1999	- 1.200
riduzione del contingente di posti assegnati agli IRRE	- 300
riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 500
riduzione dei soprannumerari per effetto degli interventi di riconversione	- 1.000
riduzione dei posti per ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi	- 500
TOTALE	- 3.500

TOTALE DELLE RIDUZIONI	- 12.547
-------------------------------	-----------------



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

Roma, - 9 AGO. 2004

Prot. N. 0085370
Rif. Prot. Entrata N. 0071073
Allegati:
Risposta a nota del:

Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Gabinetto del Ministro

R O M A

OGGETTO: Verifica delle economie di spesa da destinare alla valorizzazione professionale e al trattamento accessorio del personale docente e del personale ATA, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge finanziaria n. 448/2001 e dell'articolo 35, della legge n. 289/2002.

In esito all'incontro del 23 giugno u.s., che ha avuto luogo presso questo Ministero, in ordine alle risultanze della verifica delle economie derivanti dalla riduzione del personale docente ed A.T.A. di cui all'art. 16, comma 3, della l.f. n. 448/2001 e dell'art. 35, comma 8, della l.f. n. 289/2002, si riassumono le determinazioni adottate.

PERSONALE DOCENTE

Sulla base dei dati forniti dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del MEF (nota n. 14921 del 7 giugno 2004) è stata riscontrata, nell'anno scolastico 2003-04, una riduzione di personale – corrispondente a cattedre intere – pari a circa 9.115 unità rispetto al precedente anno scolastico.

Sono stati inoltre considerati, ai fini delle economie conseguite, ulteriori 1.223 unità relative a personale soprannumerario utilizzato su posti vacanti che, di fatto, ha comportato un minor fabbisogno di personale supplente.

Pertanto, la riduzione di personale docente è stata quantificata, complessivamente, in **10.338 unità**.

PERSONALE ATA

In ordine a tale personale, utilizzando gli stessi criteri adottati per il personale docente e la stessa fonte dati, è stata riscontrata, per l'anno scolastico 2003-04, la riduzione di circa **5.695 unità** di personale ATA rispetto al precedente anno.

Cio' stante, le risultanze della verifica si riassumono nei seguenti prospetti:

PROSP.1

RIDUZIONI DI PERSONALE PREVISTA E REALIZZATA

A. S.	Docenti		ATA	
	Riduzioni previste (1)	Riduzioni realizzate	Riduzioni previste (1)	Riduzioni realizzate
2003-2004	12.600	10.338	5.700	5.695

1 - Riduzioni previste, rispettivamente, dalle leggi finanziarie n. 448/2001 e n. 289/2002 nonché dai decreti di determinazione degli organici docenti ed ATA per l'a.s. 2003-2004

PROSP. 2

ECONOMIE DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO

(IN MILIONI DI EURO)

A. S.	DOCENTI		ATA	
	Economie previste (1)	Economie realizzate (2)	Economie previste (1)	Economie realizzate (2)
2003-2004	349,5	285,6	109,5	109,4

1 - Economie previste nelle relazioni tecniche relative alle leggi finanziarie n. 448/2001 e n. 289/2002, rispettivamente, per il personale docente ed il personale ATA.

2 - Sono stati considerati gli stessi parametri utilizzati per la stima delle economie previste nelle relazioni tecniche, rispettivamente, della legge n. 448/2001 (personale docente) e della legge n. 289/2002 (personale ATA).

PROSP. 3

ECONOMIE DI SPESA PER ANNO FINANZIARIO

(IN MILIONI DI EURO)

	2003		2004	
	ECONOMIE DI BILANCIO (1)	MIUR	ECONOMIE DI BILANCIO (2)	MIUR
DOCENTI	--	95,2	--	285,6
ATA	36,5		76,4	33
Totale	36,5	95,2	76,4	318,6

1- In applicazione dell'art. 35, comma 8, della legge n. 289/2002, la quota parte delle economie relative al personale ATA da imputare all'anno 2003 (1° quadrimestre a.s. 2003/2004) è destinata interamente all'Erario;

2- L'importo imputabile all'e.f. 2004 destinato al MIUR, concernente le economie conseguite per il personale ATA nell'anno scolastico 2003/04, è stato calcolato proporzionalmente a quello indicato dall'art. 35, comma 8, della l.f. n. 289/2002 (che comprende, invece, anche la quota parte delle economie stimate per l'a.s. 2004/05).

Atteso quanto sopra, ai fini delle successive determinazioni contrattuali relative al biennio 2004-05, con il provvedimento di assestamento di bilancio (Atto Camera n. 5095), si è proceduto all'iscrizione nello stato di previsione del MIUR delle risorse corrispondenti alle predette riduzioni di personale, stimate in 413,8 milioni di euro per l'anno 2004. Per gli anni successivi, la somma da iscrivere resta fissata in 318,6 milioni di euro.

L'importo di 413,8 milioni di euro è stato determinato tenendo presente che, nell'anno 2004, relativamente al personale docente, deve essere considerata anche la quota delle economie realizzate nel primo quadrimestre dell'anno scolastico 2003/2004 (95.2 milioni di euro), mentre le economie relative al personale ATA, sono limitate a 33 milioni di euro coerentemente con quanto previsto dall'art. 35, comma 8, della legge finanziaria n. 289/2002.

In ordine alle eccedenze di spesa risultanti dal conto consuntivo 2003, per le competenze dovute al personale della Scuola (549,6 milioni di euro, in gran parte, determinate da arretrati spettanti al personale per ricostruzioni di carriera e da aggiornamenti delle classi stipendiali), si è preso atto che tale problematica non inficia le risultanze del processo di razionalizzazione innanzi menzionato che conseguono ad uno specifico e distinto percorso normativo (artt. 16 e 22 della l.f. n. 448/2001 e art. 35 della l.f. n. 289/2002).

D'altra parte, il problema delle eccedenze risultanti dal conto consuntivo 2003, accentuato dalla ripetitività del fenomeno nel corso degli anni, richiede, entro termini ristretti, l'adozione di ogni misura utile ad evitare il ripetersi di "sforamenti" di bilancio sin dall'esercizio in corso.

A tal fine, come concordato nell'incontro citato in premessa, si ritiene necessario attivare i seguenti interventi:

- istituzione di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del MIUR e di questo Ministero (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro) che operi sinergicamente per una corretta programmazione finanziaria e a tal fine svolga, in corso di gestione, una costante e puntuale attività di controllo e monitoraggio dei capitoli di spesa del personale che consenta di adottare tempestivamente eventuali interventi correttivi;
- definizione di un tetto massimo della spesa da sostenere annualmente per le ricostruzioni di carriera spettanti al personale che, negli ultimi anni, ha costituito una delle cause prevalenti delle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi, stante la difficoltà riscontrata nel quantificarne l'ammontare in fase previsionale.

Pertanto, si resta in attesa di un tempestivo riscontro in ordine all'attivazione delle procedure necessarie all'attuazione dei predetti interventi.

Il Ministro

